

**Procedura telematica negoziata,
ai sensi dell'art. 50, co. 1. lett. e) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,
per l'affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione -RSPP-,
ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
e di consulenza e/o assistenza in materia di SS&L
e gestione della relativa documentazione
mediante richiesta di offerta sul MePA
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del servizio di assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione della relativa documentazione.

Art. 2 - Prestazioni

L'affidamento ha per oggetto prevalente la prestazione delle attività rientranti nelle competenze del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP", avente tutti i contenuti, nessuno escluso, di cui al Titolo I, capo III del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. nonché quelle individuate dal presente Capitolato.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le prestazioni riconducibili all'affidamento in questione:

- assunzione del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con attribuzione dei compiti e responsabilità di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di seguito riportati:
 - individuazione dei fattori di rischi, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - elaborazione, per quanto di propria competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dei sistemi di controllo di tali misure;
 - formulazione di proposte per i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione;
- redazione o verifica e revisione del Piano delle misure preventive e protettive, con aggiornamento in occasione di cambiamenti sostanziali del servizio;
- redazione o revisione e aggiornamento dei documenti di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in funzione delle modifiche intercorse ai luoghi di lavoro e alla organizzazione delle attività lavorative;
- organizzazione e assistenza per l'esecuzione delle prove di evacuazione, da effettuarsi con periodicità annuale;
- promozione e partecipazione alla riunione periodica annuale, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché agli incontri, riunioni periodiche e straordinarie indette dal Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella data indicati dal Datore di lavoro;
- presenza presso le sedi APM in caso di visite ispettive e/o di controllo effettuate da parte delle autorità competenti;
- intervento e assistenza in caso di infortunio grave;
- verifica complessiva degli adempimenti in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed elaborazione delle procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
- valutazione dei macchinari, impianti e attrezzature utilizzati e delle dotazioni necessarie per il lavoro (D.P.I. Dotazioni Protezione Individuali), con elaborazione di eventuali procedure che possano aiutare a svolgere in sicurezza le attività aziendali e programmazione del loro corretto mantenimento nel tempo;
- assistenza e consulenza sia nella scelta che nell'assegnazione e distribuzione di D.P.I. Dotazioni Protezione Individuali;
- assistenza e consulenza, sia a livello documentale che operativo, nell'acquisizione di macchinari, impianti e

attrezzature -e nella loro messa a norma- nonché di DPI;

- assistenza nella scelta e collocazione della segnaletica della sicurezza interna agli ambienti di lavoro;
- supporto al Datore di lavoro per l'individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze con verifica dei componenti idonei (abilitati all'antincendio e primo soccorso) e formazione delle squadre, con informazione e formazione specifica per tali addetti alla gestione delle emergenze relativamente all'applicazione nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare;
- assistenza telefonica e/o per e-mail in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- collaborazione con il Datore di lavoro nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- collaborazione con il Medico Competente;
- aggiornamento in merito ai nuovi adempimenti connessi a problematiche di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- sopralluoghi per la verifica dell'adeguatezza degli ambienti di lavoro in cui operano i dipendenti aziendali, in funzione degli ambienti e delle attività lavorative;
- quant'altro, non sopra specificato, previsto a carico del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" dalla normativa vigente in materia.

Il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi derivanti da eventuali innovazioni normative introdotte nel corso della durata contrattuale, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Tutte le attività sopra specificate saranno espletate in vari sopralluoghi e incontri presso le sedi APM, con la redazione dei relativi verbali e proposte di atti connessi.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato, di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 - Corrispettivo

L'importo complessivo biennale posto a base d'asta è pari ad euro 39.500,00 (trentanovemila/00), oltre imposte di legge se dovute.

Nel corrispettivo sono comprese, nessuna esclusa, tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni, comprese eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio, altre (stampe, materiale d'ufficio, planimetrie, rilegature, ecc...), e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare l'incarico nel rispetto di tutti gli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel Disciplinare.

Eventuali variazioni intervenute nel tempo in ordine al numero di sedi, ambienti di lavoro, personale e fattori di rischio non comporteranno variazione dei contenuti economici del contratto.

Art. 4 - Durata

Il contratto avrà la durata di anni 2 (due) dal 1° marzo 2026.

Art. 5 - Organico e luoghi di lavoro

In via puramente indicativa, si dà atto che l'attuale organico aziendale si compone di circa n. 140 dipendenti, operanti in settori riconducibili ai seguenti servizi:

- servizio farmaceutico;

- servizio igiene urbana;
- servizio manutentivo-tecnologico;
- servizio cimiteriale (comprensivo di agenzia funebre);
- servizio pulimento d'interni di immobili/aree aziendali e comunali;
- servizio scuolabus;
- agenzia pubblicitaria.

In via puramente indicativa, si dà atto che i luoghi di lavoro aziendali sono:

- Uffici amministrativi, Piazza R. Baden Powell n. 1, Monterotondo, Roma;
- Farmacia n. 1, momentaneamente in Piazza R. Baden Powell n. 1, Monterotondo, Roma;
- Farmacia n. 2, Via Mameli n. 15/b, Monterotondo, Roma;
- Farmacia n. 3, Via F. Turati n. 131/133, Monterotondo Scalo, Roma;
- Farmacia n. 4, Piazza S. Maria delle Grazie n. 5, Monterotondo, Roma;
- Farmacia n. 5, Viale B. Buoizzi n. 56/58, Monterotondo, Roma;
- Autoparco igiene ambientale, Via Marzabotto snc, Monterotondo, Roma;
- Ecocentro comunale, Via A. Einstein n. 9, Monterotondo, Roma;
- Autoparco servizio manutentivo-tecnologico, Via Torricelli n. 26, Monterotondo, Roma;
- Cimitero comunale, Via G. Mazzini snc, Monterotondo, Roma;
- Cimitero comunale, Località Pietrara Monte del Prete snc, Monterotondo, Roma;
- Locali di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale di Monterotondo.

Gli elenchi sopra riportati non sono da intendersi esaustivi.

La realizzazione del servizio avverrà presso le sedi APM, la quale si riserva la facoltà di modificare l'estensione e/o il numero delle sedi e/o il numero di lavoratori. L'aggiudicatario si impegna a espletare le prestazioni richieste nel presente Capitolato per le eventuali maggiori superfici e/o il maggior numero delle sedi e/o un maggior numero di lavoratori, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto e dal presente Capitolato.

Art. 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

Le attività verranno condotte dall'aggiudicatario con risorse e strumenti propri che, in accordo con il Datore di lavoro, potranno essere integrate da altri strumenti e risorse messe a disposizione da APM. L'aggiudicatario potrà avvalersi del supporto tecnico dei componenti interni del SPP (se presenti), nominati dal Datore di Lavoro.

Le attività individuate necessarie saranno da concordare e coordinare con il Datore di lavoro, a seconda delle esigenze di APM e con tempistica prevista dalla normativa vigente.

I documenti/adempimenti da produrre/redigere, dovranno essere approntati nel rispetto delle normative del settore e comunque secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Durante tutto il periodo di validità contrattuale, su richiesta di APM, l'aggiudicatario dovrà assicurare la presenza, a proprie cure e spese, per n. 2 giornate al mese presso le sedi APM, e comunque tutte le volte che, ragioni di necessità e urgenza ne giustificano la presenza su richiesta del datore di lavoro.

L'aggiudicatario, in caso di necessità e urgenza, dovrà essere disponibile nelle 6 ore successive alla richiesta.

Art. 7 - Elaborati

Tutti gli elaborati connessi alle attività oggetto del presente incarico (a titolo esemplificativo, documenti sicurezza, planimetrie, ...) dovranno essere forniti, su supporto cartaceo e digitale compatibile con programmi Microsoft Office.

Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva di APM.

Art. 8 - Verifica delle prestazioni erogate

APM potrà procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sull'efficacia delle prestazioni erogate in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione delle previsioni contrattuali.

L'esito positivo non esonera l'aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopracitati.

Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Durante tutta la durata del servizio, l'aggiudicatario dovrà inoltre garantire un costante aggiornamento degli adeguamenti normativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativi al settore di appartenenza di APM. In occasione di nuove norme e/o variazioni legislative inerenti le attività summenzionate che interessano APM, l'aggiudicatario è tenuto a dare opportuna informazione circa gli adempimenti introdotti ad APM.

In caso di interventi, sopralluoghi e/o verbali effettuati dai servizi pubblici di controllo (Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ecc...) per quanto connesso al rispetto delle normative, dovrà essere garantita adeguata assistenza nel contraddittorio.

L'aggiudicatario non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né tantomeno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia natura.

Art. 10 - Obblighi di APM

APM assicurerà all'aggiudicatario i supporti documentali e la collaborazione necessaria alla conoscenza e valutazione dei rischi e per la definizione e aggiornamento dei documenti e procedure sulla sicurezza.

APM fornirà all'aggiudicatario tutte le informazioni e la documentazione riguardanti le sedi, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, i prodotti, così come l'organigramma, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i nominativi dei dipendenti, degli addetti alle emergenze e quant'altro ritenuto necessario.

APM consentirà all'aggiudicatario l'accesso alle sedi, agli impianti e a quant'altro ritenuto necessario.

APM inoltre procederà a informare tempestivamente l'aggiudicatario di qualsiasi variazione (sede, CCNL, ...) che possa influenzare sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11 - Responsabilità

L'aggiudicatario sarà garante dell'esatto adempimento e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e di APM per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Si precisa al riguardo che eventuali inadempimenti che daranno luogo a sanzioni a carico di APM saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP".

Qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose prodotti nel corso del servizio, o comunque in conseguenza di un cattivo espletamento dello stesso, ricadrà esclusivamente a carico del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP".

In relazione a quanto sopra, il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" dovrà prestare adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale verso terzi (compresa APM) opportunamente estesa agli adempimenti ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con adeguato massimale. Tale polizza dovrà essere tenuta in essere per tutta la durata dell'incarico.

Art. 12 - Clausola riservatezza e privacy

Il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" nello svolgimento del servizio avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" sarà tenuto a non divulgare, anche successivamente alla scadenza contrattuale, notizie e fatti relativi all'attività di APM di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" sarà responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" conformerà il trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità di cui al GDPR Regolamento UE 2016/679.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, APM avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il presente contratto, fermo restando che il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" sarà tenuto a risarcire tutti i danni da ciò che dovessero derivare ad APM stessa o a terzi.

Art. 13 - Penalità

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, sarà facoltà di APM applicare una penale variabile da € 100,00 a € 300,00 a seconda della inadempienza e/o violazione commessa.

Gli eventuali inadempimenti e/o violazioni contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestate per iscritto al "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP", il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di APM, ovvero non vi sia stata risposta entro il termine suddetto, potranno essere applicate le suddette penalità.

Qualora nel corso dell'appalto, si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, APM avrà la facoltà di rescindere il contratto senza bisogno di diffida e costituzione in mora.

Se, senza giustificato motivo, il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP" revocasse unilateralmente il contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo stesso nessun importo relativo all'annualità in corso e APM potrà fare rivalsa sullo stesso per eventuali danni causati da tale rescissione.

Art. 14 - Fatturazione pagamenti

APM procederà al pagamento del corrispettivo con cadenza mensile posticipata, a 30 giorni data fattura fine mese, mezzo bonifico bancario, a seguito di presentazione di fattura e previa verifica da parte di APM della regolare esecuzione del servizio.

Il documento contabile dovrà riportare il CIG assegnato alla presente procedura.

La fattura dovrà essere emessa:

- in applicazione del D. Lgs. 205/2017, in modalità elettronica, utilizzando il codice univoco SUBM70N;
- in applicazione del D. Lgs. 267/2017, in regime IVA Split Payment.

Eventuali contestazioni interromperanno i termini di pagamento suindicati.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla documentazione di gara, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e al Codice Civile.